

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Officine Solidali Teatro e Arte"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Officine Solidali Teatro e Arte", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pescara. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pescara non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Pescara, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Officine Solidali APS" oppure "Officine Solidali associazione di promozione sociale".



Samir Mourad

SM

Federico
Luigi Vobari

Intervento
Lorenzo Vobari

Intervento
Samir Mourad

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;;

c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

d) Produzione e promozione di attività teatrali, musicali e artistiche in generale.



auditorium;	
2) gestione e/o riconversione di spazi alternativi in aree dedicate alle attività culturali	
e/o di formazione a sfondo culturale;	
3) consulenze relative al settore cultura, arte, turismo, territorio per enti pubblici e privati;	
4) consulenze per realizzazione e sviluppo di progetti in campo artistico, teatrale e musicale;	
5) sviluppo di progetti afferenti ai settori di cui l'APS si occupa, in autonomia, o in partnership con altre realtà;	
6) promozione di attività di carattere culturale, turistico e di iniziative che coniughino arte e ambiente oppure turismo, arte e ambiente;	
7) comunicazione relativa ad eventi teatrali, cinematografici, musicali.	
8) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.	
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.	
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	



Autore
Leone
15/10/2015

Fed
Emis
Votari

POA
Fond
Moscow



4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
a) promuove e favorisce la conoscenza e la promozione di un uso consapevole	
del web, attraverso mostre, incontri ed eventi;	
b) promuove ed incoraggia ogni forma di attività nel campo dell'educazione di-	
gitale svolgendo propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività	
che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza e	
della pratica consapevole del world wide web;	
c) Realizza incontri per promuovere un uso consapevole del web, crea momenti	
di aggregazione allo scopo di diffondere l'educazione digitale, realizza workshop sulle	
potenzialità e i rischi del web e organizza corsi su temi di educazione ai social media;	
d) organizza ogni tipo di manifestazione e convegno, nonché corsi, singole le-	
zioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti co-	
loro che vogliano avere un approccio con il mondo del digitale e web nel suo più ampio	
significato;	
e) promuove ed organizza attività a carattere culturale, periodiche, riunioni tra	
gli associati, organizzare spettacoli e intrattenimenti teatrali, musicali e di spettacolo	
dal vivo, organizzare viaggi culturali, somministrare bevande e alimenti esclusiva-	
mente agli associati, in genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al	
raggiungimento dello scopo sociale;	
f) organizza ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni	
tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro	
che desiderano informarsi sui temi delle potenzialità e i rischi del web.	
Art.4 - Attività	
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:	
1) gestione di spazi dedicati alle attività culturali quali teatri, sale da concerto,	

partecipare alla vita associativa.	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	1. Gli associati hanno il diritto di:	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di
------------------------------------	--	---	--	--	---	---------------------------------------	--	--





TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a

obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versa-

mento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai

sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle delibera-

zioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere

motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni

dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello

all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della co-

municazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Diret-

tivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in me-

rito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli

eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine

dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contradditto-

rio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato inte-

ressato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associa-

tive versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che,



Autore
Firma
Amministratore Delegato



parteciparvi:	
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve pre-	
sentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede	
entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è eser-	
citata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio	
Direttivo.	
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione	
nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento	
della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disci-	
plinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.	
3. Gli associati hanno il dovere di:	
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione,	
tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adot-	
tate dagli organi sociali;	
c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annual-	
mente dal Consiglio Direttivo.	
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.	
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
1. La qualità di associato si perde per:	
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di	
recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto	
immediato;	
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centot-	
anta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale	

Handwritten signature: Giuseppe M. ...

Handwritten signature: Antonella ...

Handwritten signature: Elena ...

Handwritten signature: Francesco ...



per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscriversi in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Handwritten signature: Giovanni

Handwritten signature: Antonio

Handwritten signature: Fedel

Handwritten signature: Anna



a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Handwritten signatures:
Fol
Fol
Fol

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Handwritten signatures:
Fol
Fol

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Handwritten signatures:
Fol
Fol

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Handwritten signatures:
Fol
Fol

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale

è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente



costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Fantello*
- Middle right: *Felice*, *Valeri*
- Bottom right: *Autore*, *Leone*, *Voli*, *Handwritten signature*

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga



Ufficio Territoriale di P...

Samad Khosravi



Fol. 2.

Lewis Valdez

History

Laura Veli

~~Witz~~

235

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.



anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni	
dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.	
Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per	
l'attività di ordinaria amministrazione.	
Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte	
a terzi e in giudizio.	
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.	
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni	
prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'ele-	
zione del nuovo Presidente.	
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento	
dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi	
degli associati che dei terzi;	
b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Diret-	
tivo;	
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro	
15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;	
d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.	
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.	
In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo confe-	
rire espressa delega ad altro Consigliere.	
Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
1. La carica di Presidente si perde per:	

Giuseppe Mancuso

Antonio V. V. V.

Facc. C. - Enrico V. V.

Samuel Mancuso



3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le man-

sioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopravvenute cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Sta-

tuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle

cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi

indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attin-

gendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltesi. I

Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria

utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in

carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di man-

cata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Con-

siglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte

della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una

nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza

del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assem-

blea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio diret-

tivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio

Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più

Handwritten signature: Giuseppe Mauri

Handwritten signature: Antonio Tello

Handwritten signature: Anna P. Mauri



a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, anche monocratico, qualora nominato, può essere formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed

Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Ferruccio*
- Middle right: *Ferruccio* and *Umberto*
- Bottom right: *Antonio*, *Lorenzo*, *Stefano*, and *Manfredino*

imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, se collegiale è formato da 3 (tre) membri,



Handwritten signatures and notes in the left margin:
- Top: "POA"
- Middle: "T. 1000" and "L. 1000"
- Below that: "Autore" and "L. 1000"
- Further down: "L. 1000"
- Bottom: "L. 1000"



I libri sociali	Art.27 - Libri sociali e registri	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. 4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.	Titolo VI	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	Art.29 - Risorse economiche 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati;
-----------------	-----------------------------------	---	-----------	--	--	--

Handwritten signature

Handwritten signature
Lorenza Viti

Handwritten signature
Federica Viti
Enrica Viti

Handwritten signature
Simone Mammì



eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, i membri dell'organo di

revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti, se monocratico

l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione

Legale iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie funzioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto

nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella

sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo

di revisione decidano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede

alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare

le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cari-

che all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione

stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e

per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione

(qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fonda-

tori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle

società per azioni, in quanto compatibili.

Tavola V



- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e

Luigi Mercurio

Luigi Mercurio

Luigi Mercurio

Luigi Mercurio

Luigi Mercurio

delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto,
previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Co-
dice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice
del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le
relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

[Handwritten signatures and names:]
Antonio...
...
M...
L...
F...
L...
V...
L...
L...

